

Legge regionale 18 maggio 2020 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 29/07/2021

**Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive.**

## **Art. 10**

*(Norme in materia di funzione pubblica)*

1. Il comma 12 dell'articolo 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è abrogato.
2. Al fine di assicurare il percorso di trasformazione delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 21/2019, le stesse possono avvalersi di segretari anche di Comuni non facenti parte dell'Unione; in tali casi ai segretari spetta un compenso equiparato a quello per la reggenza di un Comune di dimensione demografica pari a quella complessiva dell'Unione.